



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

☎ 0565224240 - 0565221000

E-MAIL: ucpiombino@mit.gov.it

📠 0565/261011

Web: www.guardiacostiera.gov.it/piombino

ORDINANZA

RINVENIMENTO PRESUNTI ORDIGNI BELLICI NELLE ANCQUE ANTISTANTI LA LOCALITA' SALIVOLI NEL COMUNE DI PIOMBINO (LI).

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino

CONSIDERATO che in data 26.11.2024, nel tratto di mare antistante la località Salivoli nel Comune di Piombino (LI), precisamente nei punti di coordinate geografiche sottoportati:

Lat. 42°55.9580' N – Long. 010° 25.7991' E

Lat. 42°55.8977' N – Long. 010° 26.1765' E

Lat. 42°55.8650' N – Long. 010° 26.2952' E

Lat. 42°55.7823' N – Long. 010° 26.5810' E

è stata comunicata la presenza di n° 4 oggetti potenzialmente assimilabili a presunti residuati ordigni bellici;

AL FINE di salvaguardare la vita umana in mare, la pubblica incolumità, nonché la sicurezza della navigazione;

VISTA la richiesta di nulla osta et emissione avviso ai naviganti prot. 02.02.16/40289 del 27.11.2024 inviata al Comando Marittimo Nord per la tutela degli interessi militari marittimi;

VISTI gli artt. 17, 30 e 104 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 (Interdizione specchio acqueo)

Con decorrenza immediata, per quanto di competenza, è vietata la navigazione, la pesca e la balneazione, nonché l'espletamento di qualsiasi attività, subacquea e di superficie, nel tratto di mare racchiuso in una circonferenza di raggio pari a metri 100 (cento) dal punto di coordinate geografiche (wgs84):

	LATITUDINE	LONGITUDINE
3	42° 55.9580' N	010° 25.9580' E
4	42° 55.8977' N	010° 25.1765' E
5	42° 55.8650' N	010° 25.2952' E
6	42° 55.7823' N	010° 25.5810' E

rappresentati, a puro titolo illustrativo, nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

Articolo 2 (Sanzioni e disposizioni finali)

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nella sanzione amministrativa di cui all'art.1164 C.N., per quanto concerne l'uso del demanio marittimo, e/o nella sanzione penale di cui all'art. 1231 C.N., per quanto concerne la sicurezza della navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/piombino/ordinanze-e-avvisi nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione e le vigenti pubblicazioni nautiche.

Piombino, (Data e protocollo informatico)

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Alberto POLETTI

(documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D.lgvo 82/2005 Art.21)

